DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1277 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2019

che abroga la decisione di esecuzione 2012/630/UE sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza del Canada ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito ([1]), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1060/2009 conferisce alla Commissione il potere di deliberare in materia di equivalenza dichiarando che il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo garantisce che le agenzie di rating del credito ivi autorizzate o registrate soddisfano i requisiti giuridicamente vincolanti, che sono equivalenti ai requisiti derivanti da detto regolamento e sono soggetti a un'efficace vigilanza e a un'effettiva applicazione nel paese terzo in questione. Per essere considerato equivalente il quadro giuridico e di vigilanza deve soddisfare almeno le condizioni stabilite all'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1060/2009.

(2) Il 5 ottobre 2012 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione 2012/630/UE ([2]), rilevando il soddisfacimento di queste tre condizioni e considerando il quadro giuridico e di vigilanza del Canada per le agenzie di rating del credito come equivalente ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 in vigore all'epoca.

(3) Il quadro giuridico e di vigilanza del Canada soddisfa ancora le tre condizioni stabilite originariamente all'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1060/2009. Il regolamento (UE) n. 462/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]) ha introdotto requisiti supplementari per le agenzie di rating del credito registrate nell'Unione, rendendo più rigoroso il regime giuridico e di vigilanza per dette agenzie. I requisiti supplementari comprendono norme giuridicamente vincolanti per le agenzie di rating del credito in materia di prospettive di rating, gestione dei conflitti di interesse, obblighi di riservatezza, qualità delle metodologie di rating, presentazione e pubblicazione dei rating del credito.

(4) A norma dell'articolo 2, secondo comma, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 462/2013, a decorrere dal 1º giugno 2018 si applicano i requisiti supplementari per valutare l'equivalenza dei quadri giuridici e di vigilanza dei paesi terzi.

(5) Il 6 luglio 2017 l'autorità di vigilanza canadese ha pubblicato un «*Notice with proposed amendments to National Instrument 25-101 regarding Designated Rating Organisations*» (avviso con proposte di modifiche allo strumento nazionale 25-101 sulle organizzazioni di rating designate), dichiarando che le modifiche erano necessarie per rispecchiare i nuovi requisiti imposti alle agenzie di rating del credito nell'UE affinché l'Unione continuasse a riconoscere il regime normativo canadese come equivalente a fini regolamentari nell'Unione.

(6) Il 13 luglio 2017 la Commissione ha chiesto la consulenza dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati («ESMA») sull'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza, tra gli altri, del Canada, per quanto concerne i requisiti supplementari introdotti dal regolamento (UE) n. 462/2013, nonché la sua valutazione dell'importanza sostanziale di eventuali differenze.

(7) Nella consulenza tecnica pubblicata il 17 novembre 2017 l'ESMA aveva indicato che il quadro giuridico e di vigilanza del Canada relativo alle agenzie di rating del credito avrebbe compreso disposizioni sufficienti a soddisfare gli obiettivi dei requisiti supplementari introdotti dal regolamento (UE) n. 462/2013 se le proposte di modifica delle norme fossero state approvate prima del 1º giugno 2018.

([1]) GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1.
([2]) Decisione di esecuzione 2012/630/UE della Commissione, del 5 ottobre 2012, sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza del Canada ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 278 del 12.10.2012, pag. 17).
([3]) Regolamento (UE) n. 462/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 146 del 31.5.2013, pag. 1).

(8) Il 29 marzo 2018 l'Autorità di vigilanza canadese ha comunicato tramite il suo sito web che stava ancora esaminando le osservazioni ricevute durante il periodo previsto a tale scopo e che prevedeva di rinviare le modifiche allo strumento nazionale 25-101 a una data successiva nel 2018. Tuttavia, l'autorità di vigilanza canadese ha informato i servizi della Commissione che i piani per la modifica dello strumento nazionale 25-101 sulle organizzazioni di rating designate sono attualmente sospesi, senza fornire alcuna nuova indicazione temporale. Di conseguenza, la valutazione alla base della presente decisione non tiene conto delle modifiche previste.

(9) Il regolamento (UE) n. 462/2013 introduce, all'articolo 3, paragrafo 1, lettera w), la definizione di prospettiva di rating e il regolamento (CE) n. 1060/2009 adesso estende alle prospettive di rating alcuni requisiti applicabili ai rating del credito. Il quadro canadese non riconosce le prospettive di rating come elemento separato e distinto rispetto al rating del credito, anche se vi sono alcuni riferimenti ad azioni, pareri e relazioni sufficientemente ampi da includere le prospettive di rating in maniera implicita.

(10) Al fine di migliorare la percezione dell'indipendenza delle agenzie di rating del credito rispetto alle entità valutate, il regolamento (UE) n. 462/2013, all'articolo 6, paragrafo 4, e agli articoli 6 bis e 6 ter del regolamento (CE) n. 1060/2009, estende le norme in materia di conflitti di interesse ai conflitti dovuti agli azionisti o ai soci che detengono posizioni significative all'interno dell'agenzia di rating del credito. Il quadro giuridico e di vigilanza del Canada non è ugualmente dettagliato e prescrittivo del regime dell'Unione. Anche se esiste un obbligo generico di definire meccanismi interni ragionevoli la cui adeguatezza ed efficacia sarebbero monitorate e valutate per ovviare a eventuali carenze, non vi è alcun obbligo esplicito e dettagliato di affrontare i conflitti di interesse relativi agli azionisti di rilievo. Inoltre, non è fatto divieto di emettere rating su un'entità se un membro del consiglio dell'agenzia di rating del credito, o un azionista che detiene più del 10 % delle azioni o dei diritti di voto dell'agenzia stessa, detiene anche più del 10 % delle azioni dell'entità valutata. Non è inoltre fatto divieto a una persona fisica o a un'entità che detiene più del 5 % delle azioni o dei diritti di voto di un'agenzia di rating del credito di fornire servizi di consulenza a un'entità valutata dalla medesima agenzia.

(11) Il regolamento (UE) n. 462/2013 introduce nuove disposizioni per garantire che le informazioni riservate siano utilizzate esclusivamente per fini connessi alle attività di rating del credito e siano protette da frode, furto o abuso. A tal fine, l'articolo 10, paragrafo 2 *bis*, del regolamento (CE) n. 1060/2009 impone alle agenzie di rating del credito di trattare tutti i rating del credito, le prospettive di rating e i relativi dati come informazioni privilegiate fino al momento della pubblicazione. Il quadro giuridico e di vigilanza del Canada contiene la definizione di informazioni privilegiate, ma i rating del credito e i relativi dati non sono automaticamente riconosciuti come tali.

(12) Il regolamento (UE) n. 462/2013 mira ad aumentare il livello di trasparenza e qualità delle metodologie di rating. Esso introduce nell'allegato I, sezione D, parte I, punto 3, del regolamento (CE) n. 1060/2009 l'obbligo per le agenzie di rating del credito di offrire all'entità valutata l'opportunità di indicare eventuali errori materiali prima della pubblicazione del rating del credito o della prospettiva di rating. Il quadro giuridico e di vigilanza del Canada prevede l'obbligo per le agenzie di rating del credito di informare le entità valutate, senza specificare se ciò debba avvenire durante il loro orario di lavoro, in merito alle informazioni essenziali e alle considerazioni principali su cui si baserà un rating prima che questo sia pubblicato, senza tuttavia definire un quadro temporale entro il quale l'entità valutata può rispondere.

(13) Il regolamento (UE) n. 462/2013 introduce all'articolo 8, paragrafo 5 bis, paragrafo 6, lettere a bis) e a ter), e paragrafo 7 del regolamento (CE) n. 1060/2009, salvaguardie che garantiscono che eventuali modifiche alle metodologie di rating non le rendano meno rigorose. Sebbene il quadro giuridico e di vigilanza del Canada imponga che i rating del credito siano emessi secondo metodologie rigorose, sistematiche, continue e soggette a convalida, non vi è alcun obbligo esplicito che le modifiche ai rating del credito siano emesse conformemente alle metodologie pubblicate. Le agenzie di rating del credito non sono tenute a consultare gli operatori del mercato in merito alle modifiche alle loro metodologie o a correggere gli errori nelle metodologie stesse. Non vi è inoltre alcun obbligo esplicito di informare l'autorità di vigilanza, le altre autorità o le entità interessate di qualsiasi errore in una metodologia che potrebbe avere un impatto sui suoi rating.

(14) Il regolamento (UE) n. 462/2013 rafforza i requisiti relativi alla presentazione e alla pubblicazione dei rating del credito. A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, e dell'allegato I, sezione D, parte I, punto 2 bis, del regolamento (CE) n. 1060/2009, l'agenzia di rating del credito correda la pubblicazione delle metodologie di rating, dei modelli e delle principali ipotesi di rating, di indicazioni chiare e facilmente comprensibili che illustrano le ipotesi, i parametri, i limiti e le incertezze riguardo ai modelli e alle metodologie di rating utilizzati nel processo di rating del credito. Conformemente al quadro giuridico e di vigilanza del Canada non vige l'obbligo inderogabile di assicurare che l'azione e la metodologia di rating del credito siano corredate da indicazioni adeguate. Non vige inoltre l'obbligo esplicito per le agenzie di rating del credito di mettere in evidenza nel rating del credito che il rating rappresenta il parere dell'agenzia di rating del credito ed è opportuno farvi affidamento entro certi limiti.

(15) Al fine di rafforzare la concorrenza e limitare la portata dei conflitti di interesse nel settore delle agenzie di rating del credito, il regolamento (UE) n. 462/2013 introduce nell'allegato I, sezione E, parte II, del regolamento (CE) n. 1060/2009 l'obbligo che le provvigioni addebitate dalle agenzie di rating del credito per le attività di rating del credito e i servizi ausiliari non siano discriminatorie e si basino sui costi effettivi. Esso impone alle agenzie di

rating del credito di fornire talune informazioni finanziarie. Il quadro giuridico e di vigilanza del Canada non prevede l'obbligo sistematico per le agenzie di rating del credito di fornire le politiche tariffarie all'autorità di vigilanza o alle entità valutate, anche se l'autorità di vigilanza può richiedere tali informazioni in caso di indagini. Inoltre, non vige l'obbligo che le provvigioni addebitate ai clienti si basino sui costi e non siano discriminatorie.

(16) Alla luce dei fattori esaminati, il quadro giuridico e di vigilanza del Canada per le agenzie di rating del credito non soddisfa tutte le condizioni di equivalenza di cui all'articolo 5, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1060/2009. Pertanto, esso non può essere considerato equivalente al quadro giuridico e di vigilanza istituito da detto regolamento.

(17) La decisione di esecuzione 2012/630/UE dovrebbe pertanto essere abrogata.

(18) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione 2012/630/UE è abrogata.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2019

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER